



Lì, 20 marzo 2024

Al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno

On. Vanda Ferro

Al Sottosegretario di Stato

On. Sandra Savino

Ministero dell'interno

Al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

Capo Dipartimento Dr. Claudio Palomba

Al Direttore centrale per le Autonomie

Dr.ssa Caterina Amato

E, p.c.

all'ANCI

Via dei Prefetti

Oggetto: AC 1752 Ddl di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" - Emendamento proposto da ANCI – Elementi a sostegno.

Le scriventi Organizzazioni sindacali esprimono sostegno all'emendamento di cui all'oggetto proposto dall'ANCI (v. allegato) che tende ad aggiungere un apposito articolo al decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 al fine di prorogare **fino al 30 giugno 2026** la possibilità che, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.

L'emendamento, che non ha riflessi sulla finanza pubblica, tende a risolvere un problema di particolare impatto per gli enti locali di ridotte dimensioni che spesso sono privi della figura del segretario comunale, fondamentale per il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Infatti, nonostante gli indubbi significativi sforzi compiuti negli ultimi anni dal Ministero dell'Interno, risultano ancora molte le sedi di segreteria vacanti e la misura di cui all'art. 12-bis del D.L. n.4/2022 ha fornito una risposta a diversi enti.

L'introduzione della possibilità di nomina in deroga al limite dei 3.000 abitanti ha permesso, nel corso del 2022, l'immissione in servizio di 138 Segretari Comunali; questo numero è incrementato, poi, fino ai 212 Segretari Comunali che, alla data odierna, hanno preso servizio tramite la procedura di cui all'art. 12 bis del menzionato decreto.

I comuni che hanno potuto utilizzare l'assegnazione in deroga superano le 500 unità su tutto il territorio italiano. La deroga ha, infatti, permesso la costituzione di convenzioni di segreteria più elastiche, ricomprendendo realtà tra i 2.000 e i 3.000 abitanti, che con il sistema a legislazione vigente, pur potendo assorbire parte del trattamento economico del Segretario Comunale, non potevano procedere alla nomina dei segretari di Fascia C.

Il dato numerico è di per sé già rivelatore dell'impatto che la nomina in deroga introdotta dall'art. 12 bis ha avuto sui comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, consentendo la copertura di sedi che altrimenti sarebbero rimaste vacanti.

La norma prevedeva originariamente la possibilità di conferire tali incarichi in deroga per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici. La bontà dei risultati ottenuti dall'applicazione della norma ha portato il legislatore con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ad ampliare il periodo di tempo in cui è possibile conferire incarichi in deroga, portandolo ad un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro.

L'emendamento proposto mira ad ampliare ulteriormente tale periodo, al fine di evitare un blocco di attività per molti piccoli comuni che, nella delicata fase di attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si troverebbero nella necessità di avviare nuovamente la medesima procedura già svolta per la ricerca di un nuovo segretario. Paradossalmente, per evitare interruzioni nell'attività, nelle more dell'espletamento della procedura di cui si è detto, i comuni potrebbero chiedere l'assegnazione in reggenza del segretario cessato dall'incarico in deroga (e collocato in disponibilità), incorrendo però nella perdita del contributo riconosciuto dall'art. 31-bis, c. 5, del DL n. 152/2021 a valere sul Fondo Assunzioni PNRR per il trattamento economico dei Segretari Comunali.

È opportuno ricordare, inoltre, che la retribuzione del Segretario Comunale è a carico del bilancio dei Comuni fino a che lo stesso mantenga il rapporto di servizio con la sede di segreteria; diversamente, la retribuzione del Segretario Comunale in disponibilità grava interamente sulle casse del Ministero dell'Interno. Il rischio, pertanto, è che, allo scadere del periodo di incarico in deroga autorizzato – che per alcuni segretari scade già a partire dal secondo semestre 2024 - il trattamento economico dei 212 Segretari Comunali entrati in servizio per il tramite dell'art. 12-bis transiterà sul bilancio dello Stato.

L'emendamento, infine, evita anche una paradossale disparità di trattamento, posto che allo stato attuale ai vicesegretari (soggetti che non hanno l'idoneità a svolgere l'incarico di segretario comunale) viene consentito uno svolgimento temporaneo delle funzioni di segretario nelle sedi vacanti per 36 mesi, mentre per i segretari comunali una deroga ad un'abilitazione interna al loro ordinamento è consentita soltanto per 24 mesi!

Fiduciosi nell'accoglimento dell'emendamento in questione, fondamentale per consentire ai comuni di raggiungere gli obiettivi del PNRR che verrebbero fortemente compromessi negli enti locali laddove non si garantisse la continuità amministrativa, manifestiamo sin da subito la disponibilità ad un incontro in cui poter più dettagliatamente illustrare le argomentazioni sin qui esposte.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

U.N.S.C.P.	FP Cgil	Cisl FP	UIL FPL	Dipartimento Segretari FEDIR	Dipartimento Segretari DIREL
Amedeo Scarsella	Tatiana Cazzaniga	Angelo Marinelli Bruno Armone Caruso	Domenico Proietti Rita Longobardi	Maria Concetta Giardina	Giampiero Vangi



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)”**

AC 1752

Omissis

PERSONALE

1. Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

Motivazione

*L'emendamento al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), proroga **fino al 30 giugno 2026** la possibilità che, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.*

Tale proroga consentirebbe ai piccoli comuni di affrontare con maggiore serenità le importanti sfide per la realizzazione degli obiettivi dati dal PNRR stesso. In caso contrario, molti piccoli e piccolissimi enti si troverebbero, nei prossimi mesi, a perdere il proprio Segretario comunale e a doversi, in ogni caso, riorganizzare per costruire una nuova convenzione sotto i tremila abitanti, sopportando costi insostenibili e con il rischio concreto di rimanere sede vacante.